

## CREDITI DETERIORATI

Per il Gruppo Intesa Sanpaolo le definizioni delle diverse categorie di crediti “deteriorati” sono quelle previste dalle Circolari di Banca d’Italia n. 272 (“Vigilanza bancaria e finanziaria: Matrice dei conti”) e n. 262 (“Il bilancio bancario: Schemi e regole di compilazione”), che hanno recepito le nuove definizioni di non-performing exposures (NPEs), contenute negli Implementing Technical Standards (ITS) pubblicati dall’EBA il 21 ottobre 2013 e approvati in via definitiva dalla Commissione Europea in data 9 gennaio 2015.

Le indicazioni delle Autorità sono integrate con disposizioni interne che fissano i criteri e regole automatiche per il passaggio dei crediti nell’ambito delle distinte categorie di rischio. Le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia sono articolate come segue:

- sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese;
- inadempienze probabili: esposizioni per le quali – secondo il giudizio della banca creditrice – ne risulta improbabile l’adempimento integrale (in linea capitale e/o interessi, e senza considerare il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie). Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Poiché la valutazione dell’improbabilità dell’adempimento è a giudizio della banca, non è necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è dunque denominato “inadempienza probabile” (salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze). Tra le inadempienze probabili sono incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

La policy del Gruppo Intesa Sanpaolo – in aggiunta rispetto a quanto esplicitamente e puntualmente indicato dalla Circolare n. 272 – prevede che all’interno delle inadempienze probabili siano altresì classificati i crediti scaduti o sconfinanti deteriorati oggetto di rinegoziazione e che a seguito della rinegoziazione, non presentano più giorni di scaduto<sup>1</sup>. Così come previsto dalla normativa di riferimento, la classificazione nell’ambito del credito deteriorato viene mantenuta per un periodo di dodici mesi a seguito dell’avvenuta rinegoziazione;

- esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” - diverse da quelle classificate a sofferenza o inadempienza probabile - che, alla data di riferimento, risultano scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni con carattere continuativo. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Dalla classificazione tra le attività deteriorate sono escluse le esposizioni creditizie rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” nonché i contratti derivati, in quanto per queste tipologie di strumenti finanziari non viene richiesta tale informativa.

Viene mantenuta la sostanziale convergenza del concetto di “deterioramento” con quella della definizione di impairment di cui allo IAS 39.59 (oltre che all’IFRS 9 – Sez. 5.5, in vigore dall’1/1/2018).

---

<sup>1</sup> Il mantenimento dell’esposizione rinegoziata nell’ambito delle categorie del credito deteriorato discende dalla previsione degli ITS EBA secondo cui un credito a cui sono concesse “forbearance measures” deve essere incluso nell’ambito delle esposizioni “non performing” per almeno dodici mesi a partire dalla rinegoziazione. Tale previsione – si ricorda – vale unicamente per le rinegoziazioni verso debitori aventi status “non performing” all’atto della rinegoziazione o che diventano “non performing” direttamente a seguito della rinegoziazione.

Nella normativa di vigilanza è altresì presente il concetto di “Esposizioni oggetto di concessione” (forbearance). In questo contesto, la nozione di “forborne assets” – introdotta con l’entrata in vigore delle disposizioni europee – è “trasversale” alle macrocategorie di classificazione dei crediti (performing e non performing).

Le esposizioni oggetto di concessioni (forbearance) si distinguono in:

- esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, che corrispondono alle “Non performing exposures with forbearance measures” di cui ai già citati ITS. Tali esposizioni rappresentano un dettaglio, a seconda dei casi, delle sofferenze, delle inadempienze probabili oppure delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; esse, quindi, non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate;
- altre esposizioni oggetto di concessioni, che corrispondono alle “Forborne performing exposures” di cui agli ITS.

La definizione di “esposizioni forborne” è direttamente connessa a quella di forbearance measures. Queste ultime rappresentano le concessioni nei confronti di un debitore che affronta, o è in procinto di affrontare, difficoltà nel rispetto dei propri impegni di pagamento (troubled debt).

Con il termine “concessioni” si indicano sia le modifiche contrattuali accordate al debitore in difficoltà finanziarie (modification) sia l’erogazione di un nuovo finanziamento per consentire il soddisfacimento dell’obbligazione preesistente (refinancing). Rientrano nelle “concessioni” anche le modifiche contrattuali, liberamente richiedibili da un debitore nel contesto di un contratto già sottoscritto, ma solamente allorché il creditore ritenga che quel debitore risulti in difficoltà finanziaria (c.d. “embedded forbearance clauses”).